



# Comune di Vedano al Lambro

## Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 11

del 16/02/2017

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **febbraio**, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore **20.50**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto da Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
MEREGALLI RENATO	S	CEGLIA ALESSANDRO	S
LECCHI PATRIZIA	S	SOFFIENTINI SILVIA	S
PORRO ELEONORA	S	MERLINI MARCO	S
ROSSI PIETRO	S	BIASSONI SILVANA	S
DIRUPATI SELENE	S	MEDICI MATTEO	S
SIRONI MATTEO	S	LISSONI PATRIZIA	N
TREMOLADA MARCO	S		

**PRESENTI: 12**

**ASSENTI: 1**

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017**

Per la discussione si rinvia al punto n. 9 dell'ordine del giorno.

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.

Quindi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

1) che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2) che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del MEF in data 16/07/2014, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 12/06/2015 e n. 9 del 20/04/2016;

CONSIDERATO che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

DATO ATTO pertanto che per il Comune di Vedano al Lambro, come già nell'anno 2016, anche nell'anno di imposta 2017 il tributo in oggetto riguarderà esclusivamente gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/04/2016, con la quale è stato stabilito, per l'anno 2016, di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI:

- ALIQUOTA 2,65 per mille per le ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ALIQUOTA 0,00 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili;
- ALIQUOTA 2,65 per mille per tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. confermando, per le abitazioni principali delle categorie suddette (A/1, A/8 ed A/9) la medesima detrazione prevista nell'anno 2015, ovvero: detrazione di € 15,00 (quindici) su ciascun figlio di età inferiore o pari a 19 anni compiuti e in ogni caso nato entro il 16/12/2016, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione non va proporzionato al periodo dell'anno di imposta nel caso di nascita del figlio dopo il 1° gennaio dell'anno di imposta;

CONSIDERATO che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 232/2016, dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017 ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Marco Merlini, Matteo Medici e Silvana Biassoni), espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) ANNO 2017:
  - **ALIQUOTA 2,65 per mille**

per le ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9

- **ALIQUOTA 0,00 per mille**  
per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili;
  - **ALIQUOTA 2,65 per mille**  
per tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- 3) DI CONFERMARE, per le abitazioni principali delle categorie suddette (A/1, A/8 ed A/9) la medesima detrazione prevista negli anni 2015 e 2016, ovvero:  
detrazione di € 15,00 (quindici) su ciascun figlio di età inferiore o pari a 19 anni compiuti e in ogni caso nato entro il 16/12/2017, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione non va proporzionata al periodo dell'anno di imposta nel caso di nascita del figlio dopo il 01/01/2017;
- 4) DI CONFERMARE che la TASI, per definizione normativa, è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, anche in quota parte:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
  - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
  - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale:
- 5) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni di cui al presente dispositivo decorrono dal 1 gennaio 2017;
- 6) DI STABILIRE che il tributo TASI è in autoliquidazione e che il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, a decorrere dall'anno 2015 assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati solo su loro richiesta;
- 7) DI RIMANDARE, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, al Regolamento della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014, e successive modificazioni;
- 8) DI DARE ATTO che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Marco Merlini, Matteo Medici e Silvana Biassoni), espressi per alzata di mano;

### **D E L I B E R A**

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.



# Comune di Vedano al Lambro

## Provincia Monza e Brianza

*Servizio Economico - Finanziario*

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA<sup>1</sup>**

---

#### **IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI  
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 07/02/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



# Comune di Vedano al Lambro

## Provincia Monza e Brianza

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE<sup>2</sup>**

---

#### **IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI  
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 07/02/2017

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



# **Comune di Vedano al Lambro**

## **Provincia Monza e Brianza**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 16/02/2017**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
PATRIZIA LECCHI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT. UMBERTO SODANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).